COMUNE DI
MARRUBIU
Prov. di Oristano
Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI".

CUP: I67H25001100006
CIG: BDA246E9A4

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Telefono 078385531 – Fax 0783858209
E-mail: protocollo@comunemarrubiu.it - P.E.C.: protocollo@pec.comunemarrubiu.it
Sito int.: www.comunemarrubiu.it
Codice fiscale: 80001090952 - Partita Iva 00089760953

A. DATI GENERALI E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il presente disciplinare di gara specifica e definisce le regole per lo svolgimento della procedura aperta relativa all'assegnazione dei lavori denominati ***"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" - CUP I67H25001100006 - CIG BDA246E9A4,*** approvate con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 236/876 del 16.10.2026.

A.1 Dati generali

STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante:	Comune di Marrubiu
Indirizzo:	Piazza Roma n. 7 - 09094 Marrubiu (OR)
Recapiti telefonici:	Centralino - 0783.85531
	Responsabile del Servizio - 0783.8553308
	Servizio LL.PP. - 0783.8553340 - 0783.8553322
E-mail:	Pec Protocollo - protocollo@pec.comunemarrubiu.it
	Pec Settore Tecnico - ufficio.tecnico@pec.comunemarrubiu.it
Indirizzo internet:	www.comune.marrubiu.or.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RUP:	Geom. Simone Cera
E-mail:	simone.cera@comunemarrubiu.it
Recapito telefonico	0783.8553340

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Strade varie del centro urbano e della frazione di Sant'Anna - 09094 Marrubiu (OR) - codice ISTAT 095025

IMPORTO

Importo totale:	€ 458.000,00
Oneri per la sicurezza:	€ 2.000,00 (non soggetti a ribasso)

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con Fondi della Regione Autonoma della Sardegna per € 300.000,00 e con Fondi del bilancio comunale per € 300.000,00

A.2 Procedura di scelta del contraente

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgersi col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50, comma 4, e 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo internet https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php, alle prescrizioni di cui all'art. 25 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritte nel seguito.

Nella presente procedura trova applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. n. 36/2023 la cd. *"inversione procedimentale"*; le offerte economiche pertanto saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Codice e allegato II.2, con il *"METODO A"*.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE PAD

1.1 PAD L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS -electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti/manuali messi a disposizione dalla PAD al seguente link: https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna (url: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php).

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Supporto Tecnico al n.: +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18:00) ovvero inviare una e-mail all'indirizzo support@sardegnacat.zendesk.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PUNTI DI CONTATTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, comprende:

- Progetto Esecutivo;
- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica;
- Patto di Integrità;

La documentazione di gara di cui sopra è accessibile in forma digitale in modo gratuito, illimitato e diretto, sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante e sulla PAD Sardegna Cat sulla quale si svolge la procedura di gara.

Il concorrente, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, è invitato/chiamato a verificare gli eventuali aggiornamenti che possono avere interessato i documenti appena sopra richiamati.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre ***n. 6 (sei giorni)*** antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunque ***entro il 28.11.2026 alle ore 12:00***, da inoltrare in via telematica tramite la sezione *"Chiarimenti"* della PAD Sardegna CAT, disponibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Sardegna CAT. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli aggiornamenti che saranno inseriti/pubblicati/messi a disposizione sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo/gestione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE) risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD "Sardegna CAT" e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Si raccomanda ai concorrenti di monitorare costantemente lo stato del presente procedimento e delle correlate comunicazioni, degli avvisi e delle risposte ai quesiti, ovvero altri atti assunti dalla Stazione Appaltante in corso di gara, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte inerenti alla presente procedura competitiva.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato i lavori denominati ***""INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" - CUP I67H25001100006 - CIG BDA246E9A4***, importo a base d'asta € 458.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessari per consegnare il lavoro completamente eseguito secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai suoi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Una descrizione più particolareggiata delle attività ricomprese nell'oggetto dell'appalto è contenuta nel citato Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e contrattuale, oltre che negli elaborati di cui si compone il progetto, cui si rinvia integralmente.
L'importo complessivo del contratto, comprensivo di tutti gli oneri ivi inclusi quelli per la sicurezza, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, ammonta a € 458.000,00, così ripartito:

- importo lavori € 456.000,00;
 di cui € 32.724,66 costi stimati della manodopera *(art. 41, comma 14. del D. Lgs n. 36/2023)*;
- € 2.000,00 quale importo oneri di attuazione dei piani della sicurezza, **non soggetti a ribasso.**

I lavori si compongono di lavorazioni che rientrano nelle seguenti categorie di lavoro:

Tabella 1

Lavorazioni	Categ.	Classe	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali,	OG3	II	€ 458.000,00	100	Prevalente	Subappaltabile nei limiti e condizioni art. 119 D.Lgs 36/2023

Come affermato nelle Delibere ANAC n. 528/2023 e n. 491/2024, i costi della manodopera sopra citati sono

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

stati quantificati e indicati separatamente negli atti di gara; gli stessi, ad ogni modo, continuano a far parte dell'importo di gara (€ 458.000,00) su cui applicare il ribasso che sarà offerto dall'operatore economico per definire l'ammontare contrattuale. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello: **F06 - Costruzione strade ed autostrade**.
Il corrispettivo è stato determinato in base, al Prezziario Lavori Pubblici della Regione Sardegna.
L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. n. 36/2023). In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. n. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41, commi 13 e 14, del richiamato Codice.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà per i lavori "*a misura*".

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della tipologia dei lavori oggetto dell'appalto e delle modalità esecutive scaturenti dai luoghi in cui operare, che non rendono possibile una suddivisione dello stesso in ulteriori lotti, risultando preferibile e tecnicamente più vantaggioso per la Stazione Appaltante, al fine di ottimizzare la continuità delle lavorazioni e le tempistiche di esecuzione, l'affidamento dell'intervento su di una unica articolazione realizzativa. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice si evidenzia che, nell'ambito del presente appalto, risultano contemplate delle lavorazioni/prestazioni la cui esecuzione è stato debitamente prevista nel pieno rispetto dei CAM - Criteri Ambientali Minimi; le specifiche tecniche e le modalità di realizzazione sono contenute negli appositi elaborati che costituiscono il Progetto Esecutivo dei lavori.

L'appalto è finanziato con Fondi provenienti in parte dalla RAS, Regione Autonoma della Sardegna e dal bilancio comunale.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1 Anticipazione

All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice un'anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con le modalità previste dal secondo periodo

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

dello stesso comma.

3.2 Durata

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

3.3 Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà la cifra di **€ 80.000,00** (**euro ottantamila/00**), come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto facente parte del Progetto dei lavori.

3.4 Penali

Il mancato rispetto per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per il ritardato adempimento, comportano l'applicazione della/e penale/i, calcolata/e in misura giornaliera dell'1,00‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

3.5 Revisione prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si dovesse verificare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, all'appaltatore verrà applicata la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, di subappalto o del subcontratto, con le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 209/2024 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis secondo quanti indicato dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si applica l'indice sintetico revisionale, individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara. Per il presente appalto l'indice sintetico revisionale è determinato sulla base delle seguenti lavorazioni omogenee (Tipologie Omogenee di Lavorazioni - TOL):

Tabella TOL per la Revisione Prezzi (Appalto di Lavori)
(Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)

Categoria / Elemento di Costo	Soglia di Attivazione (TOL)	Percentuale di Riconoscimento dell'Extracosto	Note applicative
Lavori, materiali da costruzione e componenti	> 3% rispetto al prezzo/costo rilevato al momento dell'offerta	90% della percentuale eccedente la soglia del 3%	Applicato sulle prestazioni ancora da eseguire, utilizzando gli indici sintetici di riferimento.

Tabella delle TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni) per la Revisione Prezzi
(Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis)

Codice TOL	Tipologia Omogenea di Lavorazione (Riferimento All. II.2-bis)	Peso percentuale (%) sul totale dei lavori	Indice di riferimento (MIT / ISTAT)
TOL.5	Pavimentazioni stradali e conglomerati bituminosi	98,55 %	Indici sintetici dei costi elementari
TOL.7	segnaletica	1,45 %	Indici sintetici dei costi elementari
TOTALE		100%	

Gli indici di costo delle lavorazioni saranno monitorati mediante consultazione della banca dati ISTAT pubblicata sul portale IstatData, in occasione dell'emissione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e comunque con periodicità non inferiore a quella di aggiornamento degli indici da parte dell'ISTAT.

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

3.6 Modifica del contratto

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto *"Modifiche del contratto"*, le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà di imporre variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% dell'importo del contratto, alle condizioni originarie e senza che l'appaltatore possa invocare la risoluzione del contratto (art. 120, comma 9).

3.7 Specifiche su clausole sociali e misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice si evidenzia che, nell'ambito del presente appalto, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile, con riguardo alle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
La dichiarazione di impegno è resa preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara predisposta dalla Stazione Appaltante.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai paragrafi che seguono. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri operatori economici raggruppati/raggruppandi non siano assoggettati a una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE). Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Come indicato al precedente capo 3.8, il concorrente si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile, con riguardo alle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021).
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (rapporto di cui al comma 2 art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 2021).
Si precisa altresì che in conformità all'interpretazione fornita dal MIMS con il Parere n. 1366/2022 circa gli obblighi introdotti dall'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29.07.2021, n. 108, rubricato *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*, volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile debba essere prodotto, in caso di R.T.I., da tutti i soggetti facenti parte del medesimo.
In fase di esecuzione tale rapporto dovrà essere prodotto anche dal subappaltatore per il rilascio dell'autorizzazione Tale imputazione vale anche per le società ausiliarie nonché per le consorziate esecutrici.
La predetta dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la quota di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di cui all'art. 1 c. 4 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023, deve essere resa al momento della presentazione dell'offerta dall'Operatore Economico concorrente (e quindi in caso di operatore economico plurisoggettivo, quale ad esempio un raggruppamento, da tutti i soggetti facenti parte dello stesso), fermo restando che tale obbligo (e quindi il calcolo della quota corrispondente) è riferibile anche

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato e quindi anche alle prestazioni che il contraente principale esegue tramite subappalto e avvalimento per cui dovrà essere resa la relativa dichiarazione dagli eventuali ausiliari e/o subappaltatori (nelle tempistiche imposte dalla norma).
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale tramite la PAD e, comunque, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 18. L'accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell'Autorità. Si invitano, pertanto, gli utenti non registrati a provvedere alla registrazione.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economica-finanziaria

Possesso di idonee qualificazioni SOA in conformità all'Allegato II.12, come richiamato dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. n. 36/2023, per **la Categoria OG3, classifica II o superiore,** rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità.
La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
N.B:
Qualora il concorrente non fosse in possesso di un attestato di qualificazione almeno in classifica III, questi dovrà essere munito di idonea e valida Patente a crediti nei cantieri temporanei (PAC), in corso di validità e debitamente rilasciata ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e del D.M. n. 132 del 18/09/2024, ovvero aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale telematico dell'Ispettorato del Lavoro, e possedere idonea documentazione che certifichi l'avvenuta presentazione dell'istanza appena sopra citata;
Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. n. 36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. n. 36/2023, i consorzi

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi dell'articolo 68, comma 11, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo 6 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente par. 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate designate esecutrici.
I requisiti di qualificazione relativi al possesso di Attestazione SOA di cui al par. 6.2:
- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, devono essere comprovati e posseduti dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dai singoli consorziati, nel pieno rispetto di quanto sancito dall'art. 67, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti in proprio e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 7 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

partecipanti al raggruppamento.
L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice e dichiararli in sede di gara deve altresì impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

8 SUBAPPALTO

Nell'ambito della presente procedura il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensità di manodopera. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, l'appaltatore è tenuto ad applicare al presente affidamento il CCNL indicato dal presente disciplinare, ed ai sensi dell'art. 119 comma 7 è responsabile in solido con il/i subappaltatore/i per l'osservanza del predetto contratto da parte del subappaltatore/i nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9 GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 53 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria non è richiesta.

10 SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio. Il concorrente, tuttavia, è chiamato a prendere visione dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori previsti in progetto. Tale visita potrà avvenire in modo autonomo, per consentire ai partecipanti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a ***€ 33,00*** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tramite accesso al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei%20pagamenti-di-anac e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e la ricevuta deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma SardegnaCat.
In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. n. 82/05.
L'offerta deve pervenire ***entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.12.2026*** a pena di irricevibilità.
La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto art. 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle Regole di utilizzo della Piattaforma Sardegna CAT di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'Offerta nella Piattaforma.
Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara di interesse, l'operatore economico dovrà cliccare sull'oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto abilitante.
Dopo aver cliccato sul tasto sopra menzionato, l'operatore economico accederà alla/e schermata/e che gli consentirà/anno di inserire la forma di partecipazione ai sensi dell'art. 65 del Codice (es. impresa singola, libero professionista, RTI costituendo...). In caso di raggruppamento/consorzio sarà richiesta anche l'indicazione dei componenti e di una denominazione.
Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente seguire le indicazioni e compilare i campi richiesti.
Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sui tasti che consentiranno l'accesso alle *"Buste telematiche"*, all'interno delle quali dovrà essere inserita tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico al soggetto capogruppo. Prima dell'invio della documentazione di gara, dovranno essere inseriti a sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso, insieme alla documentazione amministrativa prescritta nel presente Disciplinare.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Per maggiori dettagli si rimanda agli appositi manuali/documenti riservati agli operatori economici, disponibili sulla PAD al seguente collegamento: https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici.
L'Offerta è composta da due plichi virtuali: *Plico A – Documentazione amministrativa;*
Plico B - Offerta economica.
L'operatore economico ha facoltà di inserire offerte nella Piattaforma durante il periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle proposte economiche.
Si precisa inoltre che:

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione,

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, saranno inviate tramite la funzione Messagistica della PAD SardegnaCat e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni concorrente dovrà utilizzare la PAD SardegnaCat Sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE per allegare i documenti occorrenti per partecipare alla gara.
La documentazione amministrativa comprende, nello specifico:

- A1_Allegato A - Istanza e dichiarazione;
- A1-A_Allegato A-1 - Dichiarazione casellario e carichi pendenti;
- A2_Allegato B - Raggruppamenti temporanei (eventuale);
- A3_Allegato C - Avvalimento - Dichiarazione ausiliaria (eventuale);
- A4_Allegato D - Subappalto (eventuale)
- A5_Allegato E - Patto d'integrità
- DGUE, Documento di gara Unico Europeo;
- Ricevuta di pagamento del contributo gara ANAC;
- Ricevuta di pagamento imposta di Bollo;
- Documentazione avvalimento (eventuale)
- Documentazione soggetti associati (eventuale)
- Procura (eventuale)
- Patente a crediti (eventuale)
- Ulteriore documentazione (eventuale)
- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (obbligatorio per la documentazione non sottoscritta digitalmente);

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante scaricabile dalla piattaforma e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente indica a sistema la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura. Comunica, definisce e identifica, inoltre, la figura del titolare effettivo dell'Impresa.
Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) partecipante.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, messo a disposizione tra gli allegati disponibili ai fornitori sulla PAD Sardegna CAT, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato dal Comune di Marrubiu con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 02.05.2025, messo a disposizione tra gli allegati disponibili ai fornitori sulla PAD Sardegna CAT;
- di aver preso visione del Progetto posto a base di gara e dei suoi allegati e di accettarne, senza riserva alcuna, i relativi contenuti;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente le risposte alle richieste di chiarimenti

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

eventualmente pervenuti, rese ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.
- Ogni eventuale mancato o difforme adempimento inerente alle vigenti disposizioni sul bollo sarà trattato a norma dell'articolo 31 del D.P.R. n. 642/1972, oltre che gestito esclusivamente a cura dei competenti Uffici del Registro, in ossequio al predetto riferimento normativo.

14.2 [Eventuale] Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DGUE (Documento di gara unico europeo)

Il concorrente produce il DGUE elettronico, mediante la compilazione online sulla PAD.
Al termine della compilazione online, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Allegati disponibili per i fornitori".
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, anche nel caso di avvalimento;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In materia di DGUE, la Stazione Appaltante si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del MIT n. 6212 del 30 giugno 2023 relativo alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" emanato come aggiornamento delle linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Ulteriori precisazioni

Una volta compilato il DGUE, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere caricato sull'apposita sezione della PAD.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui agli artt. 94, 95 e 98, del Decreto legislativo n. 36/2023, o siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la PAD e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 e 4, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Nell'ambito della presente procedura competitiva **è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le categorie previste al punto 3 del presente bando;** il concorrente pertanto, ove ricorra il caso, dovrà produrre la documentazione prevista dall'art. 104 del vigente Codice dei Contratti.

14.5 [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione recante le categorie di lavori o delle prestazioni o relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c) l'autorizzazione a favore della mandataria/capofila a presentare un'unica offerta, abilitandola a compiere, anche attraverso la Piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante per la procedura di gara, ogni attività (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande/consorziande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e nell'offerta economica verranno sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi;
 d) le categorie di lavori o delle prestazioni o relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.6 Patto di integrità

Ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità, allegato al presente Disciplinare.

La sottoscrizione del Patto di Integrità equivale a piena e incondizionata accettazione delle clausole in esso contenute.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI, consorzi, GEIE, ecc.), il Patto di Integrità deve essere sottoscritto, secondo le modalità di cui al precedente par. 13 del presente Disciplinare, da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi.

È ammessa sia la presentazione di un unico documento, sottoscritto da tutti i componenti, sia la presentazione di tanti documenti quanti sono i componenti del RTI/consorzio/GEIE, ciascuno sottoscritto dal singolo

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

operatore raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

14.7 Patente a crediti

Rilasciata ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e del D.M. n. 132 del 18/09/2024, oppure richiesta di rilascio della patente tramite il portale telematico dell'Ispettorato del Lavoro; il documento deve essere presentato ove ricorra il caso in cui l'O.E. non sia in possesso di idonea Attestazione SOA almeno in classifica III.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere caricata all'interno della Sezione denominata "Busta Economica" e l'offerente dovrà **indicare negli appositi campi**, presenti in questa sezione della piattaforma SardegnaCAT:

a) **il ribasso percentuale del prezzo offerto** rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che l'operatore economico offre per l'esecuzione dei lavori;
b) **l'importo dei propri costi della manodopera**, così come prescritto, a pena di esclusione, dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
c) **l'importo dei propri oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come prescritto, a pena di esclusione, dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del codice, o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, oppure prima dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, o il valore dichiarato dall'O.E. non dovesse differire in modo significativo dal predetto ammontare, l'Ente si riserva di non effettuare il controllo di adeguatezza.

Il concorrente, nel caso dichiari costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, ha facoltà di allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei minori costi dichiarati, onde consentire alla Stazione Appaltante di effettuare, nei termini e nei modi di Legge, il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiari un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del succitato provvedimento normativo.

Si precisa che in caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, consorzio o GEIE, la documentazione economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio già costituiti.

In caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti, la documentazione economica deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo e **da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio**.

Il soggetto che dichiara di partecipare con questo tipo di configurazione, nel momento in cui sottoscrive l'offerta economica, assume contestualmente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intenderanno accettate da parte del concorrente tutte le condizioni e modalità previste dal Bando/Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale e da tutta la documentazione di gara e contrattuale.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta A - Documentazione Amministrativa.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, espresso con il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinato mediante l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 comma 1, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata, ai sensi dell'art. 54 comma 2, secondo il *"Metodo A"* dell'articolo 2 dell'Allegato II.2 del già menzionato D.Lgs. n. 36/2023.
È facoltà dell'Amministrazione aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, attesa la necessità di verificare la congruità dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura della gara avrà luogo **alle ore 9:00 e seguenti del giorno 07.12.2026** in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT che garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.
Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla **verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria.**
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate:

a) presa d'atto del numero di offerte presentate tramite il portale SardegnaCAT entro i termini previsti per la presentazione delle stesse;
b) per tutti i partecipanti apertura della "Busta Economica" contenente l'offerta economica e verifica della regolarità nella compilazione della stessa;
c) ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando il **metodo A** indicato nell'allegato II.2 al Codice;
d) verrà individuato conseguentemente il concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala;
e) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale e si individuerà il concorrente che ha presentato la miglior offerta (offerta di maggior ribasso) non anomala fatta salva l'applicazione del successivo paragrafo "Verifica di anomalia delle offerte";
f) apertura della "Busta Documentazione" contenete la documentazione amministrativa dell'operatore economico che ha formulato la miglior offerta non anomala;
g) valutazione della documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità della miglior offerta non anomala e, se del caso, ai sensi del punto 13 del presente disciplinare, attivazione del soccorso istruttorio qualora manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione amministrativa presentata;
h) formulazione alla Stazione Appaltante della proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che ha formulato la miglior offerta non anomala.

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

In caso in cui la miglior offerta non anomala sia stata formulata da due o più operatori economici distinti, si procederà per pubblico sorteggio all'individuazione dell'operatore economico da proporre alla Stazione Appaltante per l'aggiudicazione.
La data e l'ora in cui si procederà all'eventuale sorteggio sono comunicate esclusivamente a detti operatori economici tramite il sistema di messaggistica di SardegaCAT almeno 24 ore prima.

Verifica di anomalia delle offerte

Trattandosi di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, si applica l'art. 54 (esclusione automatica delle offerte anomale) del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Art. 54 e dell'All. II.2 *"Metodo A* del Codice dei Contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia così come sopra calcolata. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di offerte uguali il vincitore è deciso mediante sorteggio.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Stazione Appaltante può valutare la congruità dell'offerta che, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appaiano anormalmente basse.
Nell'ipotesi di verifica di anomalia, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. A fini acceleratori, è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede a verificare:

- l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice;
- l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario ai sensi dell'art. 24 del Codice, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, dell'art. 99, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e della citata Delibera ANAC verrà effettuata sull'operatore economico aggiudicatario attraverso l'utilizzo della PAD e, comunque, tramite la Banca Dati

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, ove prevista.
Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del citato Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria accertando che le verifiche in capo a questo soggetto, nei termini sopra indicati, si siano concluse con esito positivo.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara ed è, come già detto, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice.
Ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, ove prevista, è svincolata automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 53 e 117 del Codice.
Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice l'appaltatore, al momento della stipula del contratto, dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo il cui valore è determinato sulla base della tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.comune.marrubiu.or.it/it.

21 ACCESSO AGLI ATTI

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

L'accesso agli atti della procedura, è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di eProcurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. La presentazione di ricorsi può essere fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell'atto da impugnare.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concorrente deve prendere visione della informativa di cui a questo capo e dichiarare di essere pienamente edotto riguardo a quanto in esso riportato. La dichiarazione è resa preferibilmente nel modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marrubiu con sede legale in Piazza Roma n. 7 – 09094 Marrubiu (OR) C.F. 80001090952 - P.IVA: 00089760953 in nome del Sindaco pro tempore, in quanto suo Legale Rappresentante.

Il Responsabile della protezione dei dati personali Data Protection Officer (RPD- DPO) Avv. Nadia Corà può essere contattato al seguente indirizzo mail: consulenza@entionline.it;

Il delegato al trattamento di tali dati è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marrubiu.

Finalità del trattamento

La finalità del trattamento è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 del par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 36/2023.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e di capacità economico finanziaria e tecnica professionale di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

I dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Stazione appaltante, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

a) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
b) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati viene effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza l'integrità e la riservatezza necessarie e può essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto sono diffusi tramite il sito internet www.comune.marrubiu.or.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. n. 33/2012; nonché art. 20 D.Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.marrubiu.or.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avviene nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata delle fasi precontrattuali e all'espletamento del contratto. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563

UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

a) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sono comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
c) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
d) il diritto alla portabilità dei dati che è applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Esercizio dei diritti

Le richieste relative all'esercizio delle suddette facoltà, devono essere riportate, in prima istanza, attraverso i medesimi canali utilizzati originariamente per trasmettere i propri dati personali; in seconda istanza le suddette segnalazioni potranno essere inviate alla casella mail del DPO consulenza@entionline.it.

Evidenze e segnalazioni su difformità e criticità, ove possano portare elementi utili e costruttivi, possono essere comunicate al Responsabile della Protezione Dati (DPO), all'indirizzo mail: consulenza@entionline.it.

Reclamo all'autorità di controllo

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione, ai seguenti punti di contratto:

- indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA
- telefono: +3906696771
- PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto, l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

Marrubiu, 03.11.2026

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Roberto Marcias

C_E972 - - 1 - 2026-11-03 - 0011563